



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
AOO\_Politiche industriali e Tutela  
Struttura: DGMCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0031925 - 09/03/2015 - USCITA

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI  
TARANTO**  
Ufficio del registro delle imprese  
(tramite PEC)

**Oggetto: Contratto di rete. Adesione /Recesso. Adempimenti pubblicitari registro delle imprese**

Con nota PEC dell'11 febbraio u.s., codesta Camera ha posto allo scrivente tre quesiti relativi alle modalità di redazione delle modifiche soggettive dei contratti di rete ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari.

In particolare è stato richiesto:

- «1) in primo luogo se l'adesione da parte di nuovi imprenditori ad un contratto di rete, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debba obbligatoriamente ricoprire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- 2) se il recesso dal contratto di rete possa essere iscritto nel registro delle imprese con modalità semplificata mediante una comunicazione di recesso da parte dell'impresa di riferimento;
- 3) se in genere un contratto di rete, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, possa essere modificato mediante un contratto redatto in conformità alle specifiche tecniche del modello standard tipizzato.»

Come opportunamente rileva codesta Camera, mentre nel caso dell'adesione di nuovi imprenditori alla rete, la norma pone un criterio di indefettibilità della relativa previsione negoziale all'interno del contratto di rete, il caso dell'indicazione delle cause di recesso nel contratto è individuato come eventuale (la norma afferma infatti "se pattuite, le cause di recesso...").

Si deve ricordare che il contratto di rete, benché il legislatore ne preveda la iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, attiene alla disciplina generale dei contratti e da questa è regolata.

Con riferimento dunque alla prima fattispecie dedotta in quesito, si deve osservare che il legislatore ha richiamato la regola codicistica, disciplinata nell'articolo 1332 del Codice civile, secondo cui "Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità



dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”.

Siamo infatti in presenza di cd. contratti aperti, cioè quelli che sono aperti all'adesione di terzi, in linea astratta senza possibilità di limitazione. Orbene, trattandosi di contratti di rete, per i quali il legislatore prevede una serie di elementi necessari, quali la presenza di obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e la definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, è evidente che viene previsto l'obbligo per i “retisti” di darsi delle regole e dei limiti preventivi ed oggettivi di adesione di nuovi partners.

Ovviamente, trattandosi di disposizione negoziale le parti possono ben introdurre oneri formali particolari (autenticazione notarile, atto pubblico) ma, fermo resta che la disciplina in parola (articolo 1332) non prevede altro obbligo formale che quello *per relationem* all'atto da compiere.

Ben, dunque, ha evidenziato lo studio n. 1/2011 del Consiglio nazionale del notariato, richiamato nel quesito, che in caso di modifica soggettiva “*per adesione*”, sia necessario l'atto pubblico o la scrittura autenticata, in quanto adesivo al contratto di rete posto in essere originariamente. Né diversamente avrebbe potuto sostenere lo studio nel 2011, tenuto conto che l'unica modalità di redazione degli atti, a quella data era quella dell'intervento notarile.

Successivamente, con l'introduzione dello speciale regime dei contratti di rete nel settore agricolo (articolo 36, comma 5 del D.L. 179 del 2012) e con l'implementazione della disciplina sul cd. contratto di rete con modello standard (D.M. 112 del 2014 e D.M. 7 gennaio 2015), nei limiti previsti dalle richiamate norme, l'onere formale oggi appare assolto ( a seconda delle fattispecie di contratto di rete ) con l'atto notarile, con il “modello standard” o (nel caso speciale del settore agricolo) con la presenza/assistenza delle associazioni di categoria.

Tale alternatività (si ribadisce, nei limiti di competenza) si riscontra sia a livello genetico (sottoscrizione iniziale), sia a livello successivo (modifica).

Pertanto per rispondere al primo e terzo quesito, l'atto con qualunque onere formale costituito, può essere modificato – soggettivamente o oggettivamente - (nei limiti applicativi della fattispecie) con il modello standard.

Con riferimento al secondo quesito, come già osservato nel precedente parere alla CCIAA di Padova, prot. 27305 del 26 febbraio u.s. (con riferimento alla cessazione del contratto di rete per decorso del termine finale), il comma 4 *quater* dell'articolo 3, richiede che «le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa **indicata nell'atto modificativo**, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa». Se pertanto è vero, che per quanto fin qui sostenuto, nella generalità dei casi la variazione è oggetto di atto notarile o, dal 7 gennaio u.s., di atto redatto secondo lo standard di cui al DM 122 del 2014, è tuttavia pur vero che nella fattispecie non si è in presenza di una modifica del contratto. Si è invece



in costanza del maturarsi dell'evento prededotto, quale elemento negoziale elisivo (la causa di recesso), che produce automaticamente la caducazione soggettiva degli effetti del contratto di rete, almeno nei confronti del soggetto recedente.

Resta ovviamente a codesta Camera valutare, in concreto, in sede di cancellazione, i limiti del proprio potere di verifica e se cioè si estenda a valutare anche la veridicità e non contestazione da parte degli altri retisti dell'atto di recesso, il ricorrere oggettivo della causa, fermo restando che anche in questa fattispecie i poteri dell'ufficio non possono debordare dalla verifica della regolarità formale dell'atto giuridico.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)